SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1809)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, ALIVERTI, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, ROMEI Roberto, TRIGLIA, D'AMELIO, NEPI, CODAZZI, CECCATELLI, ANGELONI, BOGGIO, COSTA, DE GIUSEPPE, CUMINETTI, MASCARO, PINTO Michele, IANNI, FIMOGNARI, TANGA, RIGGIO, PACINI, SANTALCO, PAGANI Antonino, D'AGOSTINI, SALERNO e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1986

Esclusione dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare delle prestazioni economiche corrisposte dall'INAIL

ONOREVOLI SENATORI. — Un milione e trecentomila mutilati e invalidi del lavoro sono ingiustamente esclusi da benefici previdenziali, sanitari e assistenziali a causa della computabilità della rendita infortunistica liquidata dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modificazioni.

Inoltre, la già grave situazione attuale è destinata a peggiorare in quanto le Regioni, procedendo al riordino della materia assistenziale, in attuazione dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, superano il concetto dell'assistenza per categoria, ed erogano prestazioni agli invalidi del lavoro come a qualsiasi cittadino esclusivamente sulla base dello *status* di bisogno personale e del nucleo familiare, è chiaro che la valutazione del bisogno avviene con riferimento al parametro del reddito complessivo, completamente falsato con il computo della rendita infortunistica.

Addirittura, se poi verrà codificato l'orientamento di unificare le liste del collocamento obbligatorio con conseguente avviamento secondo i criteri del collocamento ordinario (fondati sul bisogno), a quel punto la computabilità della rendita nella formazione del reddito individuale e complessivo renderà inoperante il diritto al lavoro dei soggetti in questione.

Stante quindi la grave situazione attuale e le pessime prospettive ricordate è necessario prevedere legislativamente la esclusione della rendita dal reddito monetario ai fini tributari, previdenziali, sanitari, assistenziali e a qualsiasi fine.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

La fondatezza della proposta appare evidente ove si faccia riferimento alla natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e correlativamente alla sua prestazione economica più importante costituita dalla rendita per inabilità permanente totale o parziale.

L'infortunio è un evento dannoso e il risarcimento del danno rappresenta il contenuto pratico dell'istituto dell'infortunio sul lavoro.

Essendo ormai consolidato il concetto che il danno corrisponde ad una diminuizione del patrimonio, è necessario, per la valutazione di quello derivante dall'infortunio sul lavoro, accertare quale sia il patrimonio che ne viene ridotto.

Il problema si presenta di semplice soluzione: il patrimonio del lavoratore consiste nella sua attitudine al lavoro, nella sua capacità di produrre a mezzo del lavoro, ma non può disconoscersi che anche la integrità psico-fisica dell'uomo — e quindi del lavoratore come persona — costituisca un patrimonio egualmente prezioso.

Dunque l'infortunio arrecherà all'infortunato un doppio danno: uno, consistente nella lesione e riduzione del suo patrimonio come lavoratore (inabilità al lavoro); un altro, nella riduzione del suo patrimonio come persona (menomazione fisio-psichica). Purtroppo questa seconda specie di danno non ha rilevanza secondo le nostre leggi infortunistiche ai fini del risarcimento dell'evento lesivo prodotto dal lavoro.

Attualmente, l'indennizzo avviene attraverso l'INAIL e mediante la rendita di inabilità permanente. Pur con i diversi criteri in vigore per i settori assicurativi (industria-agricoltura), tale prestazione viene corrisposta al lavoratore colpito da infortunio o da malattia professionale che lo privi dell'attitudine al lavoro completamente e per tutta la vita (inabilità permanente o parziale).

Tale rendita ha natura di mera reintegrazione patrimoniale e non funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione, come confermano dottrina e giurisprudenza.

Il Ministero delle finanze, con circolare n. 1/RT del 15 dicembre 1973 e più chiaramente con circolare n. 29/8/1206 del 31 maggio 1979, trattando delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, ha affermato che dette prestazioni economiche, nelle quali è riconducibile la rendita, « hanno in comune un carattere risarcitorio del danno subìto dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro ». Il Ministero delle finanze ha chiarito che dette somme sono dirette « a integrare il danno alla salute e sono determinate con riguardo alla perdita o diminuzione dell'attitudine al lavoro ».

Anche la Commissione centrale tributaria, Sezione XXIV, con decisione n. 2070 del 14 luglio 1983 ha condiviso le disposizioni del Ministero delle finanze affermando che « non può non condividersi l'esclusione della somma sopra menzionata dalla formazione del reddito complessivo del percipiente da assoggettare all'IRPEF ».

Infine il Ministro delle finanze, Bruno Visentini, in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 57 del 1986 sull'IRPEF, ha confermato che le rendite INAIL non costituiscono reddito ai fini tributari; testualmente ha dichiarato che « non si pone il problema di considerarli (indennizzi INAIL) ai fini di quel livello di reddito che, se è superato, non dà luogo alla detrazione per carico del coniuge ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le prestazioni economiche corrisposte agli infortunati sul lavoro o tecnopatici ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare da assoggettare a IRPEF o ad altri fini, trattandosi di prestazioni economiche di natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, dirette ad integrare il danno, con riguardo alla perdita o diminuzione dell'attitudine al lavoro.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.